



**Il trattamento delle moratorie concesse
a supporto delle imprese durante
l'emergenza Covid-19**

Nota di Aggiornamento

giugno 2021

1. Moratorie legislative e non legislative concesse alle imprese italiane a fronte dell'emergenza Covid-19

L'articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. DL Cura Italia) e ultimamente prorogato dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. DL Sostegni Bis), ha disposto la concessione da parte delle banche di una **moratoria di legge** sui finanziamenti in essere concessi alle piccole e medie imprese, che non presentavano esposizioni deteriorate precedentemente all'emanazione del DL Cura Italia. In dettaglio la moratoria riguarda le seguenti operazioni:

1. la sospensione fino al 31 dicembre 2021 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2021, relativi a mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, con la possibilità di chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale;
2. l'utilizzo della parte non ancora utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 31 dicembre 2021;
3. la proroga alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 2021 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 31 dicembre 2021.

Il termine previsto per la sospensione del rimborso dei finanziamenti, inizialmente disposto al 30 settembre 2020, è stato poi successivamente **prorogato** al 31 gennaio 2021, con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. DL Agosto), al 30 giugno 2021 con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021) e, da ultimo, **al 31 dicembre 2021** con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd DL Sostegni Bis).

La proroga disposta con il DL Sostegni Bis riguarda tutte le forme tecniche di prestiti sopra elencate, già previste dal DL Cura Italia.

Diversamente dalle precedenti proroghe, con particolare riguardo ai finanziamenti per i quali è possibile distinguere una quota capitale e una quota interessi, sarà possibile prorogare solo la sospensione del pagamento della quota capitale. Tale limitazione, come successivamente sarà approfondito, consentirà alle imprese di evitare automatiche riclassificazioni in default delle posizioni debitorie sospese.

Inoltre, diversamente da quanto previsto in occasione delle precedenti proroghe – che erano automatiche, salvo diversa comunicazione dell'impresa – è necessaria una **comunicazione**

dell'impresa alla banca **entro il prossimo 15 giugno** da presentare con le medesime modalità previste dal DL Cura Italia per la presentazione della prima richiesta.

Ad oggi, la moratoria di legge ha riguardato oltre 1,3 milioni di operazioni per circa 165 miliardi di finanziamenti, di cui ancora attive per 119 miliardi.

Contestualmente, Confindustria, ABI e le altre associazioni di Rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Accordo per il Credito 2019, hanno siglato, in ragione dell'emergenza Covid-19, tre Addenda allo stesso Accordo (il 6 marzo, il 22 maggio e il 17 dicembre 2020), attraverso i quali:

- è stata estesa la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (precedentemente la moratoria pattizia riguardava i finanziamenti in essere al 15 novembre 2018);
- è stato prorogato (prima al 30 giugno 2020, poi al 30 settembre 2020 e infine al 31 marzo 2021) il termine previsto per la presentazione delle domande di sospensione;
- è stata prevista la possibilità di sospendere l'intera rata (quota capitale e quota interessi) senza oneri aggiuntivi per le imprese;
- è stata prevista la possibilità di sospendere le rate anche alle grandi imprese;
- sono state previste sospensioni di durata anche fino a 24 mesi per specifici settori o filiere particolarmente danneggiati dalla pandemia.

Ad oggi, **la moratoria pattizia** concessa a seguito dell'emergenza Covid-19, **il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il 31 marzo 2021**, ha riguardato circa 60mila di operazioni per circa 17 miliardi di finanziamenti.

2. Le flessibilità concesse dalla European Banking Authority sulle moratorie legislative e non legislative

In ragione dell'emergenza Covid-19, la European Banking Authority (EBA), con proprie Linee Guida del 2 aprile 2020, aveva concesso alle banche che, entro il 30 settembre 2021 (termine inizialmente fissato al 30 giugno e poi prorogato anche a seguito delle sollecitazioni di Confindustria), avevano deliberato moratorie legislative e non legislative le seguenti **flessibilità prudenziali**:

- nessun obbligo di riclassificare in automatico le esposizioni oggetto di moratoria come misure di tolleranza (forborne);
- nessuna valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente la moratoria.

Visto il protrarsi dell'emergenza Covid-19 e a seguito delle pressioni di banche e imprese, l'EBA ha aggiornato le proprie Linee Guida il 2 dicembre 2020 ripristinando le flessibilità per le moratorie concesse entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Tuttavia, con l'aggiornamento del 2 dicembre sono state introdotte nuove condizioni. È stato infatti disposto che, per usufruire delle suddette flessibilità prudenziali, le stesse moratorie non devono avere una durata superiore a 9 mesi, compresi eventuali periodi di sospensione già concessi. Stando a tale disposizione, **il superamento dei 9 mesi di sospensione comporta pertanto l'obbligo per le banche valutare, caso per caso, l'eventuale riclassificazione delle esposizioni oggetto di moratoria come misure di tolleranza o di concessione, dette "forborne"** (si veda il paragrafo 3).

Sono state **fatte comunque salve** (e possono dunque avvalersi delle suddette flessibilità previste dalle Linee guida) **le moratorie concesse precedentemente al 2 dicembre per un periodo di sospensione maggiore di 9 mesi.**

Considerato che la maggior parte delle moratorie di legge alle PMI è stata concessa ad aprile 2020, la proroga automatica della sospensione dal 1° febbraio al 30 giugno 2021, disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (come espressamente indicato dall'EBA con un chiarimento del 29 gennaio 2021), ha già reso necessario per le banche **valutare "caso per caso" l'eventuale riclassificazione delle esposizioni come forborne a partire dal 1° febbraio 2021.**

Tale valutazione deve essere ovviamente effettuata dalle banche anche in occasione della concessione dell'ulteriore proroga della moratoria di legge prevista dal DL Sostegni Bis.

In merito a tale riclassificazione, **l'EBA ha altresì fornito, dietro sollecitazione di banche e imprese, alcuni chiarimenti che consentono di scongiurare il rischio di una riclassificazione automatica in default** dalla quale deriverebbe, ai sensi delle nuove disposizioni europee in materia, anche il default di tutte le esposizioni dell'impresa nei confronti della banca e di tutte le banche del gruppo, con potenziali effetti di propagazione anche alle imprese ad essa collegate da legami di controllo o di natura economica (per es. imprese facenti parte della stessa filiera).

Tale riclassificazione rileverebbe sulla qualità della posizione dell'impresa nei confronti della banca/gruppo bancario che ha concesso la moratoria di legge, poiché considerata più onerosa dal punto di vista contabile e prudenziale.

La messa in default dell'impresa beneficiaria della moratoria di legge concessa in relazione all'emergenza Covid-19, come si dirà al successivo paragrafo 3, non comporta, durante il periodo della sospensione, una analoga segnalazione negativa in Centrale dei Rischi. Gli effetti di tale riclassificazione si ripercuotono dunque, durante tale periodo, esclusivamente sui rapporti tra l'impresa e la banca o gruppo bancario concedente la moratoria.

Si ricorda che, ai sensi delle regole europee sul default, la banca è tenuta a classificare automaticamente un'esposizione oggetto di misura di tolleranza in default qualora l'ammontare della "ridotta obbligazione" per il debitore (calcolata come la differenza percentuale tra il valore attuale netto dell'obbligazione originaria e quella risultante dalla misura di concessione) sia superiore al valore dell'1%.

In proposito, l'EBA ha chiarito (con chiarimento del 29 gennaio 2021) che la banca dovrà considerare solo il periodo ulteriore rispetto ai 9 mesi come base temporale per il calcolo della ridotta obbligazione dell'impresa.

Da questa interpretazione consegue che, seppure valutate dalla banca come forborne, **le posizioni sospese ai sensi della normativa italiana e prorogate oltre i 9 mesi, hanno una ridotta probabilità di essere automaticamente classificate in default**, ma eventualmente come forborne performing (e questo, come detto, solo nel caso in cui la banca valuti necessaria la riclassificazione).

La probabilità di una classificazione automatica in default è stata ulteriormente attenuata con l'ultima proroga disposta nel DL Sostegni Bis che, come sopra detto, prevede la possibilità di sospendere solo la quota capitale, ove applicabile.

In ogni caso, le flessibilità concesse dall'EBA non hanno mai esonerato la banca dall'effettuare una valutazione "caso per caso" della capacità dell'impresa, in prospettiva, di riprendere il regolare pagamento delle rate alla ripresa del piano di rimborso. In caso di gravi difficoltà, le posizioni devono comunque essere riclassificate come non performing.

3. Effetti della classificazione “forborne” delle esposizioni oggetto di moratorie concesse in relazione all'emergenza Covid-19

Venute meno le flessibilità straordinarie concesse dall'EBA sul trattamento delle moratorie, le banche devono adeguarsi a quanto previsto dalla regolamentazione ordinaria vigente.

In base a tali regole, la classificazione come **forborne** interviene nel momento in cui la banca valuta che l'impresa destinataria di una misura di concessione (come la moratoria di legge) sia in una **condizione di difficoltà finanziaria**, considerata come capacità attuale e prospettiva dell'impresa a rimborsare i finanziamenti.

Tale valutazione deve essere effettuata dalla banca anche in relazione ad esposizioni sulle quali il soggetto finanziato non sembra avere difficoltà apparenti ma vi siano situazioni di contesto che lasciano intendere che vi sarà un impatto sulla capacità del debitore di restituire il prestito.

Se viene valutata la difficoltà finanziaria dell'impresa, le esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione sono classificate dalla banca come forborne performing (a meno che la banca non sia a conoscenza di gravi difficoltà che portino a una diversa classificazione).

Per i due anni successivi (periodo di prova), l'impresa destinataria della misura di concessione, deve essere monitorata dalla banca concedente, che deve effettuare alcuni adempimenti previsti dalla regolamentazione prudenziale e contabile.

In particolare, durante tale periodo, la banca deve effettuare maggiori accantonamenti di capitale in base ai principi contabili europei.

Come specificato nella comunicazione di Banca d'Italia dell'11 giugno (v. allegato), la banca non è invece tenuta ad effettuare segnalazioni negative in Centrale Rischi, in quanto, come chiarito anche in precedenza dalla stessa Banca d'Italia¹, finché l'impresa è destinataria di una moratoria di concessa in relazione all'emergenza Covid-19 (sia in base alla legge sia in base ad Accordi di settore e Protocolli di intesa), **non è possibile segnalare ritardi nei pagamenti e non intervengono quindi le condizioni per la classificazione della posizione a sofferenza** (a meno che la banca non constati la presenza di una situazione di sofferenza su altre esposizioni non oggetto di moratoria).

¹ Cfr. FAQ Banca d'Italia sulla Centrale dei Rischi (relative al periodo dell'emergenza da COVID-19) <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2020/domande-centrale-rischi/index.html>

Secondo la regolamentazione di vigilanza, **la classificazione come non performing dell'esposizione forborne** interviene invece se l'esposizione oggetto della misura di concessione era considerata deteriorata (rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni, valutazione di inadempienza probabile o a sofferenza) prima della ristrutturazione del debito (caso che non può sussistere per la moratoria di legge di cui al DL Cura Italia che esclude la possibilità di concedere la moratoria a imprese non in bonis), oppure se, ad una successiva valutazione, la banca, riscontra sull'esposizione una probabile incapacità dell'impresa attuale e prospettica di far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento. In tale ultimo caso sussisterebbero, anche in caso di moratoria di legge, le condizioni per la classificazione come inadempienza probabile oppure come sofferenza se questa viene rilevata su esposizioni non oggetto di moratoria.

Come in precedenza accennato, la regolamentazione sulla nuova definizione di default prevede inoltre che, sulle misure di concessione accordate, la banca ha l'onere di valutare se l'entità della ridotta obbligazione del debitore avvenuta come conseguenza della concessione della misura stessa sia maggiore dell'1% rispetto alla obbligazione originaria. In tale ultimo caso, l'esposizione dovrà essere necessariamente classificata in automatico in default. Quanto più è lunga la durata della sospensione, quanto più è probabile il superamento della soglia dell'1%.

Da una eventuale classificazione dell'esposizione sospesa come forborne non performing, oltre a maggiori accantonamenti di capitale, deriverebbe il default di tutte le esposizioni dell'impresa nei confronti della banca e di tutte le banche del gruppo, con potenziali effetti di propagazione anche alle imprese ad essa collegate da legami di controllo o di natura economica (per es. imprese facenti parte della stessa filiera).

Non ricorrono invece le condizioni per una segnalazione negativa della posizione sospesa alla Centrale dei Rischi per tutta la durata della moratoria di legge, in quanto, come precisato nelle sopra richiamate comunicazioni di Banca d'Italia, fino al 31 dicembre 2021 non è possibile né segnalare ritardi di pagamento, né di conseguenza classificare le posizioni sospese come sofferenze.

Analogamente a quanto detto in precedenza, una classificazione come inadempienza probabile o come default della posizione sospesa in base alla moratoria di legge rileva solamente nei rapporti tra la banca (o il gruppo bancario) segnalante e l'impresa.